

- VERBALE DI ACCORDO PROVINCIALE -

integrativo al CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici del 26 giugno 1980 a valere per i lavoratori dipendenti delle Cantine Sociali della provincia di Modena:

t r a

- l'Associazione Cooperative Lavorazione Prodotti Agricoli della provincia di Modena rappresentata da: ... av. Luigi Jeva .....

---

- l'Associazione Cooperative Agricole della provincia di Modena rappresentata da: ... dott. Federico Boecchetti .....
- l'Unione Provinciale Cooperative di Modena rappresentata da: ... dott. Maurizio Venuta .....

e

- la FILIA (Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari) Provinciale di Modena rappresentata da: ... Agostino Benassi ...  
Tiziana Baracchi .....

si conviene quanto segue:

ART. 1-PROGRAMMI PRODUTTIVI, INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE-

Il Movimento Cooperativo modenese e la FILIA provinciale, preoccupati per la grave crisi economica che investe il settore vitivinicolo, rilevano la necessità di adottare, a livello Comunitario Nazionale e degli Enti locali, adeguati provvedimenti tesi ad incentivare e tutelare la produzione dei vini tipici della provincia di Modena ed il loro consumo sui mercati interno ed estero. In particolare si conviene sull'opportunità che, attraverso adeguati <sup>incentivi</sup> vengano realizzati al più presto gli investimenti necessari per la ristrutturazione degli impianti delle cantine sociali ove ciò risulti economicamente utile. Le parti convengono altresì di dare concreta attuazione a quanto previsto nella premessa del vigente C.C.N.L. per quanto riguarda i diritti d'informazione sullo stato degli investimenti e sui relativi problemi occupazionali attraverso un incontro annuale che verrà realizzato su richiesta della FILIA provinciale.

ART. 2

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO-UTILIZZO FESTIVITA' SOPPRESSE  
E RIDUZIONE D'ORARIO - STRAORDINARI -

Le 40 ore delle ex festività e le 36 ore di ulteriore riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 13 del CCNL vigente per le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, verranno ~~fruite~~ fruite dai lavoratori, compatibilmente con le necessità aziendali nel periodo intercorrente tra il 15 marzo ed il 31 agosto di ogni anno.

Le cooperative verificheranno, inoltre, in accordo con le organizzazioni sindacali, la possibilità di addivenire a recuperi delle ore straordinarie mediante riposi compensativi, le cui modalità di fruizione verranno concordate aziendalmente.

Archivio Storico  
portale del  
CISL

ART. 3- AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE -

Fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL nonchè dal precedente accordo integrativo provinciale in materia di ambiente di lavoro e tutela della salute, si concorda di riconoscere ai lavoratori dipendenti delle cantine sociali il diritto ad un permesso annuale retribuito per il tempo necessario a rinnovare il tesserino sanitario individuale.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



ART. 4

## - M E N S A -

Qualora nelle località ove hanno sede le Cantine Sociali, dovessero essere costruite mense interaziendali le parti si impegnano a verificare caso per caso le singole situazioni.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



ART. 5-TRATTAMENTO ECONOMICO-

L'attuale "trattamento integrativo" di £. 46.000 mensili viene aumentato nelle seguenti misure:

- a) dal 1° maggio 1981 £. 12.000 per tutti i lavoratori;
- b) dal 1° gennaio 1982:
- £. 66.081 per i lavoratori del 1° livello
  - £. 57.436 per i lavoratori del 2° livello
  - £. 63.157 per i lavoratori del 3° livello A
  - £. 24.887 per i lavoratori del 3° livello
  - £. 19.999 per i dipendenti del 4° livello
- nessun aumento è previsto per i lavoratori del 5° e del 6° livello;
- c) dal 1° <sup>giugno</sup> 1982 £. 5.000 per tutti i lavoratori;

VERBA ANNO EROGATE CON LA RESTAURAZIONE DEL 1981 IN TUTTO £. 30.000  
 QUALS UNA TANUM

Gli aumenti previsti alla presente lettera b) corrispondono di fatto alle quote di denaro fresco necessarie alla riparametrizzazione di cui all'art. 24 del vigente CCNL e verranno assorbiti in paga base contestualmente alla loro erogazione per andare a formare i nuovi minimi tabellari nazionali.

ART. 6

- QUOTA SINDACALE STRAORDINARIA -

Con la retribuzione relativa al mese di maggio le cooperative  
tratterranno, a tutti i lavoratori che non ne facciano espres-  
sa rinuncia per iscritto, una quota sindacale straordinaria di  
~~£. 2.000 da versarsi alla FILIA provinciale. sul c/c n. 6288~~  
c/o 'agenzia B' del Banco San Geminiano e S. Prospero.

Archivio Storico Cisl Emilia  
portaledellacontrattazione

ART. 7- DECORRENZA E DURATA -

Il presente accordo provinciale decorre dal 1° maggio 1981 ed avrà validità fino al 30 novembre 1983.

NOTA VERBALE

Dal presente accordo provinciale restano escluse le seguenti cantine:

CIV (Consorzio Interprovinciale Vini), UPS (Unione Cantine Sociali) e la Cantina dei Castelli Modenesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, li 22/4/81.....

p. Associazione Cooperative Lavorazione Prodotti Agricoli

p. Unione Provinciale Cooperative

p. Associazione Provinciale Cooperative Agricole

p. La FILIA